



REGIONE LAZIO

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**

Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**OSPEDALE "SAN CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI**

**ARREDI E ATTREZZATURE**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## INDICE

Art. 1	Oggetto ed ammontare dell'appalto	Pag. 3
Art. 2	Indicazioni tecniche e progettuali	Pag. 3
Art. 3	Documentazione tecnica	Pag. 3
Art. 4	Campionatura	Pag. 4
Art. 5	Prestazioni ed obblighi complementari alla fornitura	Pag. 5
Art. 6	Procedura della gara, valutazione dell'offerta e criterio di scelta del contraente	Pag. 5
Art. 7	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	Pag. 6
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	Pag. 7
Art. 9	Fallimento dell'Appaltatore	Pag. 7
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	Pag. 7
Art. 11	Convenzioni europee in materia di valuta e termini	Pag. 7
Art. 12	Responsabilità dell'appaltatore per le qualità e provenienza dei beni forniti nonché per la loro installazione	Pag. 7
Art. 13	Osservanza delle leggi e norme regolatrici della gara e del contratto	Pag. 8
Art. 14	Cauzione provvisoria	Pag. 9
Art. 15	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	Pag. 10
Art. 16	Riduzione delle garanzie	Pag. 10
Art. 17	Termine per la esecuzione delle forniture. Penali per ritardi	Pag. 11
Art. 18	Spostamento dei termini di consegna	Pag. 12
Art. 19	Ultimazione delle forniture. Conto finale.	Pag. 12
Art. 20	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore. Responsabilità	Pag. 13
Art. 21	Garanzie pre e post collaudo	Pag. 14
Art. 22	Controllo e vigilanza in corso di esecuzione	Pag. 15
Art. 23	Collaudo	Pag. 15
Art. 24	Accettazione dei risultati del collaudo	Pag. 16
Art. 25	Forniture rifiutate al collaudo	Pag. 17
Art. 26	Difetti di costruzione e garanzia	Pag. 17
Art. 27	Fatturazione	Pag. 18
Art. 28	Pagamenti in acconto	Pag. 18
Art. 29	Risoluzione del contratto e penalità	Pag. 18
Art. 30	Esonero da responsabilità	Pag. 18
Art. 31	Foro competente	Pag. 19
Art. 32	Finanziamento della gara	Pag. 19
	Indice	Pag. 2

## ART. 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione degli arredi ed attrezzature specificati nel progetto allegato e da utilizzare come linea guida al presente Capitolato speciale di gara e destinati all'Ospedale San Camillo de' Lellis.

Tutti i beni debbono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per rendere gli arredi e le attrezzature idonei e perfettamente funzionanti all'uso cui sono destinati. Sono inclusi gli arredi destinati a tutti i locali assegnati al personale medico ed infermieristico. I Reparti coinvolti sono:

- Sale parto, sale travaglio ed aree limitrofe;
- PIANO 1° lato nord:
  - Ginecologia e Ostetricia;
  - Collegamento con area sud (Reparto Neonatale);
- PIANO 1° lato sud-est:
  - Diagnosi e cura;
- PIANO 2° lato nord/sud:
  - Aree di Medicina e FKT;
- PIANO 2° lato sud-est:
  - Servizio di Broncopneumologia e Day hospital Diabetologia;
- PIANO 3° lato nord/sud:
  - Chirurgia e Medicine (Geriatria e Neurologia);
- PIANO 4° lato nord:
  - Ortopedia, Traumatologia e sala gessi;
- PIANO 5° lato nord:
  - Otorinolaringoiatria e Day surgery;
- PIANO 6° lato nord:
  - Oculistica e Urologia.

L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara è di € 882.530,00 oltre I.V.A..

## ART. 2 INDICAZIONI TECNICHE E PROGETTUALI

I beni previsti in offerta dovranno risultare in linea con quelli indicati nell'allegato "**Elenco Prezzi**", dovranno essere in possesso di almeno tutte le caratteristiche di minima previste dalle schede tecniche con le caratteristiche tecnico-funzionali precisate nelle **schede tecniche di riferimento poste a disposizione della ditta offerente** nonché assolutamente corrispondenti alle **schede tecniche informative e descrittive** che dovranno essere compilate dalla ditta partecipante a corredo dell'offerta di gara affinché la medesima possa essere presa in considerazione. I beni, inoltre, dovranno inoltre trovare preciso riscontro nella specifica **pianta del progetto esecutivo posta a disposizione dall'Azienda appaltante**.

Ne consegue che viene posta a carico dell'offerente la presentazione, in sede di offerta, anche di un **progetto esecutivo con la disposizione degli arredi**.

Gli arredi dovranno essere facilmente pulibili, con angoli arrotondati, non dovranno presentare spigoli vivi, parti taglienti e interstizi o pezzi assemblati, ove si possano accumulare sporcizia o pericolose cariche batteriche.

**Tutti gli arredi imbottiti dovranno essere omologati in classe di reazione al fuoco 1 IM.**

**I piani delle postazioni e dei restanti arredi dovranno rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/07).**

**L'emissione di formaldeide dovrà essere conforme alle normative vigenti (Classe E1).**

Il materiale plastico o altro materiale inerte utilizzato dovrà essere atossico, resistere agli acidi ed al calore, facilmente pulibile e sanificabile.

Le parti in vetro dovranno rispondere alle normative di sicurezza, per cui nella parte tecnico-descrittiva del materiale dovrà essere attestato "vetro stratificato di sicurezza".

### **ART. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La Ditta dovrà presentare, in sede di partecipazione alla presente **procedura di gara aperta** ed unitamente all'offerta economica da formulare con i modi più innanzi indicati, la seguente documentazione tecnica, che dovrà essere prodotta in carta semplice e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta stessa:

1. Relazione nella quale siano indicate le caratteristiche tecniche e di funzionalità degli arredi proposti: tipi di materiale che saranno impiegati per singoli elementi dell'arredo; caratteristiche funzionali dei materiali proposti, specificandone resistenza agli urti, alle abrasioni ed ai lavaggi con detergenti, il grado d'impermeabilità ai liquidi, la facilità d'esecuzione della pulizia e la disinfettabilità, il grado di resistenza al fuoco e quanto utile e necessario per identificare la qualità dei beni proposti; specificazioni sul livello di finitura degli arredi proposti e indicazioni sui modi d'allestimento. La ditta dovrà inoltre allegare alla relazione schede tecniche descrittive d'ogni singolo bene offerto, con riproduzione grafica e precise indicazioni riguardo alla modularità proposta, misure d'ingombro di ciascun arredo composto, accessori disponibili; elaborati grafici (planimetria) dei locali interessati dalla presente fornitura con la disposizione degli arredi proposti, **tavole d'ambientazione fotorealistica** dei locali maggiormente rappresentativi (minimo due viste per ogni locale) e comunque almeno dei sottocitati locali:

**camera degenza a due ed a tre posti**

**medicheria**

**personale / lav. infermieri**

**cucinetta.**

Nella relazione la Ditta dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato di fatto del progetto in corso di realizzazione, e di impegnarsi per la realizzazione di un progetto cromatico che sia di massima soddisfazione per l'ente appaltante. Alla relazione dovranno essere allegate campionature dei colori proposti e delle varie tipologie di materiale.

2. Dichiarazione sulle garanzie assicurate, specificando tipo e durata della garanzia (non inferiore a 24 mesi ed inoltre tempi d'intervento previsti dal momento della chiamata).

3. Relazione sul **Servizio d'Assistenza tecnica** successiva al periodo di garanzia, indicando: garanzia temporale di fornitura parti di ricambio per sostituzioni in casi di deterioramento, rotture, ecc.. Organizzazione del servizio, con informazioni sui centri d'assistenza autorizzati più vicini all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti; tempi e modi d'intervento. La relazione dovrà comprendere specifica dichiarazione d'impegno temporale ad assicurare gli interventi manutentivi sugli arredi e la disponibilità di pezzi di ricambio, dopo il periodo di garanzia. Chiaramente il Servizio d'Assistenza tecnica post-vendita dovrà prevedere sia interventi di manutenzione preventiva compresa eventuale sostituzione di parti logorate che di manutenzione straordinaria.

4. Attestazione nei modi di legge, della classe di reazione al fuoco degli arredi offerti. Allegare copie dei certificati d'omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno. Dette certificazioni dovranno essere accompagnate da dichiarazioni d'autenticità nei modi di legge. **L'offerta non sarà ritenuta valida se non documentata dai suddetti certificati. La Ditta assegnataria della presente fornitura dovrà, al momento della consegna, attestare che i prodotti forniti sono conformi ai prototipi omologati.**

5. Attestazione di avvenuto sopralluogo c/o i locali interessati dall'esecuzione della fornitura, rilasciata dalla Stazione appaltante ai soli concorrenti che avranno materialmente effettuato il sopralluogo previsto a pena di esclusione per la partecipazione alla gara.

#### **ART. 4 CAMPIONATURA**

Le Ditte che intendono presentare offerta, dovranno altresì presentare campionatura degli arredi proposti, consegnandola presso i locali siti in Rieti – Ospedale “San Camillo de’ Lellis” – Viale J. F. Kennedy, entro le ore 12.00 del giorno 09 del mese di Gennaio 2009.

La campionatura è richiesta per i seguenti articoli:

- Un letto completo di accessori;
- Un comodino;
- Un armadio degenza;
- Una colonna con anta vetro e vassoi interni;
- Una trave testaleto;
- Seduta per degenza;
- Sedute su barra.

#### **ART. 5 PRESTAZIONI ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA**

Nell'importo, negli obblighi e nelle condizioni della fornitura ed installazione di arredi ed attrezzature, saranno comprese le seguenti prestazioni:

- imballo, trasporto, facchinaggio, installazione nei singoli ambienti;
- **addestramento del personale addetto all'uso ed al mantenimento all'interno dei reparti**
- **fornitura di manuali d'uso in lingua italiana, manuali di servizio, dichiarazioni di conformità licenze d'uso etc.**
- **manutenzione dei beni ed apparecchiature oggetto della fornitura, per un periodo minimo di garanzia totale di due anni a decorrere dal collaudo dei beni;**
- **manutenzione dal terzo al quinto anno successivi al periodo di garanzia totale, la fornitrice dovrà assicurare una garanzia parziale, da indicare nell'offerta, e comunque basata sulla fornitura di tutti i pezzi di ricambio possibili, da sostituire per danno o consumo, al prezzo di listino che, pertanto, dovrà essere presentato in sede di gara, ed i cui valori dovranno restare fissi ed invariabili per tutto il periodo dell'assistenza manutentiva parziale sopra precisata.**

Si precisa che, in corso della fornitura, l'Azienda appaltante può chiedere, e la ditta appaltatrice ha l'obbligo di accettare alle medesime condizioni di aggiudicazione, un aumento o una diminuzione dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto.

La ditta appaltatrice, con l'aggiudicazione, è impegnata a coordinare il proprio programma di forniture con quello relativo alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche.

#### **ART. 6 PROCEDURA DELLA GARA, VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

## Procedura di gara

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/06, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi:

1. Prezzo globale della fornitura:	punteggio massimo	<b>40</b>
2. Qualità:	punteggio massimo	<b>60</b>
	Totale	<b>100</b>

### **PREZZO: max 40 punti**

Il punteggio massimo (40 punti) verrà attribuito alla ditta che avrà prodotto offerta complessiva (totale lotto) al prezzo più basso. A tutti gli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale rispetto al miglior prezzo secondo la seguente proporzione:

$$"p" = \frac{1 + (y/x)}{1 + (a/x)} * 40$$

x = importo a base d'asta = 100;

y = prezzo più basso = 100 – ribasso massimo offerto;

a = prezzo offerto dal concorrente esimo = 100 – ribasso offerto dal concorrente.

### **QUALITÀ: max 60 punti**

Il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito nel rispetto dei seguenti parametri:

#### **a) Funzionalità medico-sanitaria: MAX PUNTI 30 così ripartiti**

- caratteristiche funzionali del letto degenza: punti 15 (funzionalità, movimentazione, prevenzione e sicurezza);
- caratteristiche funzionali letto travaglioparto: punti 5;
- caratteristiche funzionali del testaleto: punti 5;
- caratteristiche funzionali degli arredi più significativi: punti 5.

#### **b) Caratteristiche dei materiali: durevolezza, qualità delle finiture e della lavorazione: MAX PUNTI 5**

#### **c) Garanzia e servizio assistenza post-vendita: MAX PUNTI 5, così ripartiti:**

- periodo di garanzia eccedente quello previsto (max 5 anni);
- progetto e qualità del servizio di assistenza e manutenzione;
- dichiarazione della disponibilità di pezzi di ricambio per almeno 8 anni e comunque, per tre anni successivi alla messa fuori produzione degli arredi.

#### **d) Proposta progettuale migliorativa: MAX PUNTI 20, così ripartiti:**

- migliorie progettuali rispetto progetto "linea guida": punti 8;
- migliorie caratteristiche rispetto alla linea guida schede-arredi: punti 6;
- altre migliorie proposte: punti 6.

Il mancato raggiungimento della metà più uno del punteggio previsto per il parametro qualità (31) determina l'insufficienza e pertanto l'esclusione dalla fase successiva della gara.

#### **Art. 7**

### **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra gli **elaborati** del presente appalto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali si intende acquisire la fornitura e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona fornitura.
2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'acquisizione della fornitura; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Art. 8**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

#### **Art. 9**

### **FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. Nel caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

#### **Art. 10**

### **RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11**

### **CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

#### **ART. 12**

### **RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE PER LE QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI BENI FORNITI NONCHÉ PER LA LORO INSTALLAZIONE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture appaltate che dovranno essere eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte, alla rispondenza delle stesse e parti di esse alle condizioni contrattuali, nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti e qualunque altro intervento dell'Azienda appaltante devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della stessa e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dall'inizio della fornitura al collaudo.

Si precisa inoltre:

a) per la provvista di materiali in genere e per la loro scelta ed accettazione saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati da certificati ufficiali.

Tutti i materiali usati per l'esecuzione dei componenti dell'arredamento dovranno essere conformi alle norme d'impiego.

b) tutti i beni da fornire saranno trasportati in cantiere nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto - compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento e le eventuali aperture nelle pareti e relativo ripristino - ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono al committente il diritto di rifiutare i beni, in danno all'aggiudicatario.

I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e

- consegna all'Azienda, saranno immediatamente rimossi dal cantiere e sostituiti dall'aggiudicatario a sue spese.
- c) indipendentemente dalle risultanze del collaudo tali beni dovranno essere forniti o riparati nel rispetto delle vigenti normative nazionali e locali di sicurezza. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare ogni modifica alla normativa vigente, in riferimento all'utilizzo dell'apparecchiatura o dei beni in genere.  
Egli, inoltre, ha l'onere di fornire all'Azienda, in modo chiaro ed evidente, tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo dei beni offerti.
- d) le forniture devono intendersi installate in opera ed, ove occorra, rese fisse con i sistemi più idonei per consentire insieme la stabilità e la possibilità di successivi eventuali spostamenti.

### **ART. 13 OSSERVANZA DELLE LEGGI E NORME REGOLATRICI DELLA GARA E DEL CONTRATTO**

La partecipazione alla gara, la disciplina delle forniture ed i rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dal bando di gara;
- b) dalle disposizioni del presente Capitolato speciale;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative e regolamentari già emanate o comunque vigenti al momento dell'esecuzione del contratto, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'esecuzione delle forniture oggetto del presente atto è soggetta all'osservanza di tutte le norme in vigore e che saranno emanate fino al momento della materiale consegna dei beni alla committente, senza che eventuali adeguamenti delle apparecchiature alle nuove disposizioni diano all'appaltatore titolo per pretendere compensi diversi da quelli indicati nell'aggiudicazione.

Per quanto riguarda l'osservanza delle norme tecniche alle quali i singoli beni devono essere conformi, si precisa:

#### **Apparecchi**

La fornitura deve essere conforme alle Norme generali apparecchi elettromedicali CEI 62-5 (norma europea CENELEC EN 60 601-1 contestuale alla pubblicazione IEC 601-1) e relative norme particolari per ciascuna categoria di apparecchiature.

La fornitura delle apparecchiature dovrà essere accompagnata da certificazione di conformità, ai sensi L. 46/90, dell'apparecchiatura e della relativa installazione.

#### **Arredi**

La fornitura degli arredi dovrà essere accompagnata da certificazioni o autocertificazioni attestanti:

- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive di cui all'elenco aggiornato del Centro Studi Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del Ministero della Sanità;
- che il comportamento al fuoco degli arredi è conforme alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI.

## **Art. 14 CAUZIONE PROVVISORIA**

1. In base alle previsioni di cui all'articolo 75, commi 1 e 2 del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo della fornitura da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

## **ART. 15 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione definitiva dovrà essere depositata, infruttiferamente, in contanti o con fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e della Circolare Ministero LL.PP. 15 aprile 1967, n. 1491.

Il deposito cauzionale verrà restituito dopo il nullaosta dell'Amministrazione, da emettere dopo l'avvenuto collaudo definitivo con esito positivo e senza riserva alcuna.

## **ART. 16 RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 14 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 15 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI **CEI EN 45012** e della serie UNI **CEI EN ISO/IEC 17000**, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI **CEI ISO 9001:2000**, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

**3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle forniture appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.**

## **ART. 17 TERMINE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE; PENALI PER RITARDI**

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà avvenire in costanza della esecuzione delle opere in corso nell'edificio ed è quindi subordinata alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche come previsto dal "Crono-programma", fornito dall'Ente Appaltante, e dovrà tassativamente avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale dei locali disponibili per l'installazione degli arredi e delle apparecchiature.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non ottemperi all'installazione delle apparecchiature e degli arredi nel termine sopra fissato, sarà assoggettato alla penale di € 129,10 per ogni giorno di ritardo; rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto con l'aggiudicatario per suo inadempimento, nel caso in cui il ritardo superi il termine che verrà comunicato dalla committente decorsa la prima settimana, con incameramento della cauzione a titolo di danno, e con salvezza di ogni ulteriore risarcimento, commisurato anche, ma non solo, al maggior costo che l'Azienda appaltante sosterrà per l'esecuzione della fornitura.

L'Amministrazione recupererà le penali sul primo pagamento da eseguire a favore dell'appaltatore aggiudicatario e, ove non sufficiente, sui pagamenti successivi.

L'Amministrazione ha la facoltà di applicare quindi le ulteriori penali giornaliere nell'ammontare di cui al comma terzo del presente articolo, calcolate per ogni giorno di ritardo nella consegna del bene ripristinato come da contratto.

L'ammontare di tali penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa, in occasione del primo pagamento successivo o della relazione del conto finale delle forniture.

Oltre all'ipotesi di ritardo nell'esecuzione della fornitura, l'aggiudicatario è soggetto ad ulteriori penalità quando:

- si renda colpevole di gravi manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso in cui, in sede di collaudo, non esegua le prescrizioni relative alla eliminazione dei difetti o imperfezioni;
- non ottemperi, od ottemperi con ritardo, al ritiro dei prodotti non risultati idonei in sede di collaudo.

La responsabilità ed i rischi della consegna e del trasporto sono a carico dell'aggiudicatario. Gli apparecchi e gli arredi di nuova fornitura dovranno comunque essere consegnati previ accordi scritti con i tecnici della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della A.U.S.L. di Rieti previo assenso della Direzione dei Lavori; la consegna dovrà avvenire nel rispetto della "procedura relativa all'acquisizione ed alla registrazione dei beni mobili e delle attrezzature sanitarie nell'ambito aziendale", di cui ad apposita regolamentazione dell'Azienda appaltante, che l'aggiudicatario si impegna a rispettare.

Nelle attività esecutive, l'Appaltatore dovrà dare la precedenza alla fornitura e alla installazione di quegli arredi e attrezzature che dovranno essere stabilmente fissati alle opere edilizie e che necessitano, pertanto, di specifici lavori di installazione ed allacciamento, a carico dell'Appaltatore.

Tutti gli arredi ed attrezzature, una volta installati in opera e fissati, andranno accuratamente ritoccati per eventuali danni che avessero sofferto nell'installazione, puliti e lucidati e quindi protetti fino alla loro consegna.

Gli arredi mobili andranno collocati nella posizione prevista nel progetto.

La fornitura si intenderà conclusa quando tutti i beni oggetto dell'aggiudicazione e connessi alla destinazione oggetto del contratto saranno stati integralmente posti in opera e collaudati.

## **ART. 18 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA**

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa forza maggiore, non imputabili all'Appaltatore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione appaltante.

L'Impresa, in tali casi, deve effettuare, a pena di decadenza, specifica comunicazione all'Azienda entro *cinque* giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi ai termini di consegna stabiliti.

**Lo spostamento dei termini viene concesso o negato con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.**

Qualunque iniziativa dell'Azienda appaltante che obblighi l'aggiudicatario a sospendere la fornitura o a ritardarla, può costituire motivo per spostamento dei termini di consegna. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo dell'appaltante, l'impresa deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, senza l'accoglimento delle stesse da parte del R.u.p., non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

## **ART. 19 ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE. CONTO FINALE**

Con la consegna dei beni, l'appaltatore è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva - in lingua italiana - idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni dell'art.6 CEI 62-5.

L'appaltatore deve portare a conoscenza del committente e dell'Amministrazione appaltante le modifiche e le integrazioni alle suindicate documentazioni per un periodo di due anni. Il collaudo dovrà avvenire entro trenta giorni dal completamento della fornitura di ogni singolo stralcio.

## **ART. 20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ'**

### Oneri a carico dell'Appaltatore:

A completamento degli oneri già specificati nel presente Capitolato Speciale, si precisa che sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) La consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione della fornitura, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, se consentito, **in attesa della posa in opera**.
- 2) Tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa **posa in opera**, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;
- 3) I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc;
- 4) Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l'incolumità del personale e di terzi;
- 5) Il deposito provvisorio e la custodia dei materiali oggetti della fornitura, degli spazi messi a disposizione dell'Appaltante;
- 6) Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
- 7) Tutte le spese per la sorveglianza e l'esecuzione delle forniture;

- 8) La consegna dei disegni e degli appositi manuali per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione di quanto fornito.
- 9) Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazione e/o permessi.
- 10) Le spese per le prove di funzionamento e per il collaudo, **esclusa la sola fornitura d'energia.**  
Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi materiale, macchinario e meccanismo non esonererà mai la ditta delle responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato e di legge.
- 11) Le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro.
- 12) L'adozione nell'esecuzione delle forniture dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle forniture stesse e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione appaltante nonché la Direzione dei Lavori ed il personale da essa dipendente.
- 13) Lo sgombero degli imballi entro 10 giorni dall'ultimazione delle forniture.
- 14) Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e disegno anche in corso d'opera ecc...

## **ART. 21 GARANZIE PRE E POST COLLAUDO**

Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia degli arredi e delle attrezzature, che, dovrà essere onnicomprensiva e non potrà avere durata inferiore a 2 anni.

La garanzia avrà decorrenza dal giorno fissato per il collaudo, se positivo, ovvero dal momento in cui verrà adempiuto a quanto stabilito nel successivo comma.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti prescritti dalla Direzione Lavori nonché dal competente Servizio Amministrativo di questa Amministrazione.

In ogni caso, fino a quando non sia stato formalmente definito il trasferimento dei lavori e delle forniture all'Azienda e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, sull'appaltatore incombe ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria delle opere, nelle condizioni e nel grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali sono state costruite.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione dell'ordinativo e l'emissione del certificato di collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante dei lavori e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle apparecchiature e delle forniture.

E' facoltà insindacabile dell'Azienda di richiedere all'appaltatore, per il lasso di tempo intercorrente tra la consegna dei beni oggetto del contratto e l'espletamento delle operazioni di collaudo, di stipulare polizza assicurativa a copertura dei beni forniti, al fine di garantire i beni da eventuali danni che dovessero comunque essere causati da ogni e qualsivoglia fattore, nonché al fine di tenere indenne l'appaltante da ogni qualsivoglia richiesta avanzata da chicchessia per danni causati dai beni forniti, senza ciò possa costituire titolo per richieste aggiuntive di compensi.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Il servizio di manutenzione dei beni forniti permane per tutta la durata della garanzia. Per i beni che tradizionalmente vengono corredati da contratto di manutenzione tipo "full risk", l'appaltatore si impegna a sottoporre all'approvazione dell'Azienda specifico schema di contratto biennale, secondo quanto precisato nel precedente art.5 a proprio carico, avente incidenza annuale massima dell'8% sul prezzo offerto in sede di gara. Il tempo massimo garantito di intervento tecnico/risolutivo è di 8 ore, considerando lavorativi il sabato e tutte le settimane dell'anno.

L'Appaltatore deve altresì dichiarare che, per tutta la vita operativa di ciascun bene fornito, garantirà la disponibilità nei propri magazzini di un congruo numero di parti di ricambio tali da consentire una regolare e tempestiva assistenza tecnica come sopra specificato. Al momento della consegna, l'Appaltatore deve puntualmente addestrare il personale indicato dall'Azienda appaltante sulle modalità di impiego e di utilizzo dei beni forniti

L'appaltatore dovrà rispettare i tempi e le modalità del servizio di assistenza tecnica dichiarati nella scheda relativa ad ogni attrezzatura. In caso di ritardo sul tempo di risposta alla richiesta di intervento o sul tempo di riconsegna del bene riparato, si procederà all'applicazione di penali nell'ammontare del 20% di quelle previste nel caso di ritardi di consegna dei nuovi acquisti. I contratti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di pezzi di ricambio e prestazioni di mano d'opera sulle apparecchiature acquistate dall'Azienda appaltante, non potranno, comunque, essere in contrasto con quanto stabilito nella documentazione relativa all'appalto.

## **ART. 22 CONTROLLO E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

E' in facoltà dell'Azienda appaltante eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso - per il tramite dei funzionari preposti all'alta sorveglianza, nonché di propri incaricati - controlli e verifiche al fine di accertare che le lavorazioni relative all'esecuzione dell'appalto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati; di esaminare, in genere, l'andamento delle lavorazioni in relazione ai tempi previsti per le consegne.

L'appaltatore è pertanto tenuto ad indicare al committente, entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni, obbligandosi a garantire l'accesso agli stessi da parte dei sopra indicati soggetti.

Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti, può esserne ordinata per iscritto, da parte dei suddetti incaricati, la sostituzione.

Nel caso previsto dal precedente comma, l'Appaltatore non ha diritto a supplementi di prezzi o indennità alcuna, ne ha titolo per richiedere proroghe del termine di consegna.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono, in contraddittorio con l'appaltatore ove presente, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le azioni che si reputano necessarie ai fini del corretto o tempestivo completamento delle forniture.

A questo fine viene precisato che la Direzione dei lavori ed il personale tecnico da essa preposto al controllo non hanno alcuna ingerenza sullo svolgimento dell'attività lavorativa e sulla predisposizione delle misure di sicurezza, restando i loro compiti fissati nell'ambito del disposto articolo 1662 del C.C., essendo esclusivamente finalizzati alla funzione di controllare e di guidare l'esecuzione dell'opera affinché avvenga in conformità ai disegni ed ai patti contrattuali.

### **ART. 23 COLLAUDO**

Le forniture di materiali, di macchine, di ogni altro bene oggetto del contratto saranno collaudate anche in corso d'opera, a cura dell'Azienda appaltante.

Il collaudo finale avverrà contestualmente al collaudo generale di tutte le opere dell'intervento complessivo.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'appaltatore che dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui agli art.15 - 16 - 17 del presente Capitolato.

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati e dai campioni eventualmente esibiti accettati dall'Azienda appaltante.

Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di beni che ritengono necessarie, senza che l'appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di esaminati si estendono a tutta la partita.

I danni dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'appaltatore, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le operazioni relative.

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle

prescrizioni tecniche od ai campioni.

In via del tutto eccezionale, l'Azienda, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo da concordare con l'appaltatore, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Sui prodotti accettati al collaudo viene applicato un bollo di accettazione, salvo per quelli in cui tale applicazione non risulti possibile o efficace.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'appaltatore tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

#### **ART. 24 ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DEL COLLAUDO**

L'Appaltatore non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo, né può invocare il ricevimento o l'accettazione di partite della stessa fornitura, avvenuti in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegna.

Il regolare collaudo di prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati.

#### **ART. 25 FORNITURE RIFIutate AL COLLAUDO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spesa, i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Azienda di notifica del rifiuto ove l'appaltatore non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda ha facoltà di spedire all'appaltatore i beni rifiutati.

Le spese, tutte comprese quelle di facchinaggio e spedizione dei beni rifiutati, sono a carico dell'appaltatore; è facoltà dell'Azienda, in alternativa, trattenere tali beni nei magazzini o nei locali destinati, rendendosi comunque applicabile la penalità prevista nel presente capitolato. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui al primo comma, l'Azienda ha il diritto di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, anche limitatamente alla fornitura non collaudata.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo dei beni, la manutenzione degli stessi, ordinaria e straordinaria, nonché i rischi di perdite e danno sono a carico dell'Appaltatore.

Le apparecchiature risultate non idonee al momento del collaudo e pertanto ritirate nelle modalità sopraindicate, dovranno essere sostituite e sottoposte ad un nuovo collaudo a totale carico dell'Appaltatore, secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo od esigenza sarà necessario procedere a un nuovo collaudo, le spese per effettuarlo saranno a totale carico dell'Appaltatore.

## **ART. 26 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA**

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Appaltatore nella sua documentazione e nell'offerta.

Per le attrezzature che siano state fatte oggetto di messa in funzione, ovvero nel caso in cui le stesse siano state usate dalle strutture sanitarie prima del collaudo, il periodo di garanzia decorre dalla data in cui le apparecchiature sono poste in uso, certificata da apposito verbale redatto alla presenza di un funzionario dell'Azienda, di un incaricato della Struttura sanitaria destinataria dei beni, di un incaricato dell'appaltatore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione del committente, con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo.

Nel caso in cui, durante la garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione o di progettazione determinino l'indisponibilità delle forniture o loro parti, per periodi superiori a 12 ore, che sommati superino l'ammontare di dieci giorni, l'Azienda ha diritto ad un corrispondente prolungamento della garanzia.

A garanzia delle obbligazioni nascenti dal presente articolo, il committente può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre eventuali forniture in corso.

## **ART. 27 FATTURAZIONE**

La fatturazione dei beni oggetto della fornitura dovrà riportare copia del certificato di collaudo: il prezzo offerto si intenderà fisso ed invariabile indipendentemente dai tempi di consegna ed installazione richiesti dall'Azienda appaltante.

Non saranno riconosciute variazioni o revisioni del prezzo oggetto della aggiudicazione, a qualsiasi titolo richieste.

## **ART. 28 PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi del D. L. n. 79 del 29.3.97, convertito con L. N. 140 del 28.5.97 non saranno corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale.

L'appaltatore avrà diritto al pagamento a stadi di consegna e dopo collaudo della fornitura ed installazione degli arredi e attrezzature.

Il pagamento dell'intera fornitura verrà eseguito a termini di legge, mediante bonifico bancario sull'istituto che l'aggiudicatario indicherà al momento della sottoscrizione del contratto.

**ART. 29**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ'**

L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando, dopo aver richiesto la sostituzione di apparecchiature, o parti di esse, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondono alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera A.R., quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo risarcimento dei maggiori danni.

**ART. 30**  
**ESONERO DA RESPONSABILITÀ'**

L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico dell'appaltatore, il quale rimane unico organizzatore ed esecutore delle opere e delle installazioni.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile, altresì, per danni a persone e/o cose che derivano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda appaltante, che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia.

**ART. 31**  
**FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente esclusivamente il foro di Rieti.

**ART. 32**  
**FINANZIAMENTO DELLA GARA**

Le forniture ed i relativi lavori sono finanziati ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 2<sup>a</sup> fase.